NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

# Art. 14

## Denuncia delle superfici vitate

I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG,DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG,DOC e IGT. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 e' parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1986, n. 462. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalita' per la denuncia di cui al comma 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 11 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini |
| Estremi | Legge 10 febbraio 1992, n. 164 |
| Capo | IV — Rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-14-denuncia-delle-superfici-vitate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it